


NR274/05RGNR

NR.866/06 RG DIB

Ref. 346/02

NR.216/07 SENTENZA

DEPOSITATA IL 18 APR. 2007



TRIBUNALE DI L'AQUILA

Commissario

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI L'AQUILA

20 APR. 2007

18 APR. 2007

nella pubblica udienza del 29/3/2007  
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale

C O N T R O

1) **IMPERIALE Pierluigi** nato il 15/6/1955 a Penna S. Andrea  
e res.te a Barisciano Via Comunale per San Nicandro;

PRESENTE

2) **PONZIANI Mauro** nato il 7/1/1963 a L'Aquila e res.te a  
Tornimparte fraz. Colle San Vito Via S. Vito nr.3;

PRESENTE

I M P U T A T I

Del delitto p. e p. dagli artt. 110 cp e 544 bis cp per aver, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, per crudeltà o senza necessità, il primo quale dirigente del servizio veterinario della ASL di L'Aquila e il secondo quale dipendente del servizio veterinario, cagionato la morte di nove cuccioli di cane;

In L'Aquila località Roio Poggio il 26/10/2004

C O N C L U S I O N I

Il PM dr.ssa Ciccarelli: condanna a mesi 6 di reclusione ciascuno.

I difensori delle PPCC avv.to Di Napoli e avv.to Di Benedetto in sost.ne di avv.to Scagliotti: depositano conclusioni scritte.

Il difensore dell'imputato Imperiale avv.to F. Paone di fiducia: assoluzione perché il fatto non sussiste; l'avv.to F. Cortesi difensore di fiducia di Ponziani: assoluzione con la formula più ampia, o perché il fatto non costituisce reato.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito della istruttoria dibattimentale è emersa con chiarezza estrema la penale responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto.

Talune circostanze di fatto sono univoche, e non contestate dagli imputati: risulta che il servizio ASL venne chiamato da tale Fatigati in ordine alla presenza di alcuni cuccioli di cane sul suo terreno, e che gli stessi vennero prelevati e poi eliminati con una iniezione letale dal Ponziani su disposizione dell'Imperiale.

Su una specifica ed ulteriore circostanza si è invece avuto una divergenza nella prospettazione dei fatti: secondo il Fatigati, egli avrebbe fatto presente al servizio ASL che i cani erano non di sua proprietà; l'Imperiale ha affermato il contrario, precisando invece che da quanto detto dal Fatigati all'atto della sua chiamata si arguiva con certezza che egli si riferiva a cani di sua proprietà.

In primo luogo si deve rilevare come la versione del Fatigati si presenti di certo attendibile, non avendo avuto ragioni per dichiarare falsamente all'Imperiale che i cani erano di sua proprietà, essendo al contrario logico che se la sua intenzione era di sbarazzarsi degli animali sul suo terreno facesse presente che egli nulla aveva a che spartire con tali cuccioli.

Ma poniamo anche che il Fatigati non abbia detto il vero in udienza, e che abbia fatto ciò pensando che ammettere di avere detto che i cuccioli erano i suoi lo esponesse a concorso nel reato ascritto: ciò non modifica affatto la posizione degli odierni imputati.

Non può infatti minimamente condividersi la linea che l'Imperiale ha riferito essere seguita dalla ASL: in caso di chiamata del proprietario, stante la mancanza di posti nel canile, la soluzione seguita era quella della soppressione, che invece non era possibile nel caso di cani randagi.

Non vi è infatti sul punto alcun appiglio normativo che possa giustificare tale scelta.

Esaminiamo allora il quadro normativo sul punto: in primo luogo è da rilevare che, in tema di fattispecie penali, non solo l'art 544 bis cp prevede il divieto di uccisione di animali per crudeltà o senza necessità, ma l'art 727 cp nella sua nuova formulazione prevede che sia punito a titolo di reato contravvenzionale anche l'abbandono di animali domestici, come pure tenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e che producano loro sofferenza.

Quindi, da tali disposizioni il quadro che se ne trae è il seguente: tra l'animale ed il suo proprietario il rapporto non è più quello di oggetto e titolare del diritto di proprietà. Si prende atto della natura di essere vivente dell'animale, il quale è in grado di percepire sofferenze di carattere anche non solo fisico in senso stretto, per cui il proprietario non ha la totale disponibilità dell'animale, e non può né infliggergli gratuite sofferenze né togliergli la vita senza valida giustificazione.

La legge regionale n. 86 del 21 settembre 1999, che si lega alla legge quadro nazionale del 14 agosto 1991 n.281, prevede poi:

all'art 13 che è vietato l'abbandono degli animali , e che la soppressione degli animali su richiesta del proprietario può essere effettuata solo per fondati motivi di ordine sanitario e/o sociale;

all'art.14 comma 3 che in ordine ai cani inselvaticiti vaganti, ove non sia possibile la cattura e vi sia comprovata pericolosità per l'uomo, è possibile procedere al loro abbattimento.

Quindi, come si rileva facilmente, dal quadro normativo sopra esposto emerge con chiarezza che chi diventa proprietario di un animale se ne assume la relativa responsabilità, e non può né maltrattarlo, né abbandonarlo, né eliminarlo o farlo eliminare.

Eccezione a ciò è l'ipotesi in cui vi siano i menzionati motivi di ordine sociale o sanitario, i quali però nel caso in esame non sembrano assolutamente sussistere: in primo luogo gli animali non presentavano segni di malattia alcuna, per cui non vi era nessun motivo che potesse far ritenere sussistente il pericolo di propagazione di infezioni, od anche di una soppressione di tipo eutanascico per evitare inutili sofferenze.

L'Imperiale fa riferimento nelle sue dichiarazioni ad una necessità di abbattimento motivata dal fatto che questi cuccioli avrebbero potuto crescendo iniziare ad uscire dal recinto, e creare problemi per la circolazione: ma in realtà in primo luogo tale pericolo allo stato non era attuale, e in quel momento partendo dal presupposto sostenuto dall'Imperiale che i cani erano di proprietà del Fatigati la soluzione era quella di far presente al Fatigati stesso la necessità di adottare le cautele necessarie ad ovviare a tale pericolo. Ugualmente, se si partisse invece dal presupposto che i cani erano da considerarsi randagi, non è possibile ritenere giustificata la loro soppressione, non essendo emersa a causa della loro giovanissima età il pericolo per l'uomo, né come si è detto non era attuale quello per la circolazione stradale.

Rimane infine da esaminare un ultimo aspetto della linea difensiva: la difesa dell'Imperiale ha prodotto alcuni decreti di citazione a giudizio dell'odierno imputato in relazione al reato di cui all'art 590 cp, in quanto si sarebbe verificato diverse volte che nel centro cittadino non di un paesetto di montagna, ma di L'Aquila nel ventunesimo secolo dei passanti sarebbero stati aggrediti da cani randagi che circola vano sia soli che in branco, in una situazione di ancora maggiore pericolosità.

E di ciò l'Imperiale sarebbe stato chiamato a rispondere per non avere preso provvedimento per eliminare questa situazione di pericolo per i cittadini.

Producendo questi quattro provvedimenti, la difesa ha inoltre precisato che solo per ragioni di tempo era riuscita a procurarsi esclusivamente questi, ma

che essi sono in misura molto maggiore: ed onestamente si deve ammettere che sono molti quelli che si sono visti dall'odierno tribunale.

Da tale rilievo, la difesa farebbe conseguire che l'imputato si troverebbe in una situazione in base alla quale si troverebbe davanti a penale responsabilità sia operando, come nel caso in esame, sia non operando, come nei fatti richiamati rubricati sotto l'art 590 cp.

Ma, in realtà, tale prospettazione non è minimamente accettabile, poiché si vanno a comparare situazioni assolutamente dissimili ed anzi agli opposti, per cui necessariamente sorgono numerose perplessità dall'accostamento di due situazioni agli antipodi, entrambe risolte (o non risolte affatto) non nel modo previsto dalla attuale normativa.

Da un lato abbiamo infatti cuccioli completamente inoffensivi che vengono soppressi senza ragione alcuna, non potendo bastare la semplice richiesta del proprietario, ammesso che essa vi fosse stata o fosse stata percepita come tale; dall'altro abbiamo cani randagi di grossa taglia che girano indisturbati per la città (anche in branco, quindi con elevatissima pericolosità) costituendo grave pericolo per la incolumità pubblica, come risulta ampiamente comprovato per la presenza di diversi procedimenti per lesioni colpose in danno di cittadini a causa dei morsi ricevuti (oltre a non considerare i casi in cui ai morsi ed alle aggressioni non sono seguite denunce in sede penale).

Quindi, in conclusione, si ribadisce che la situazione invocata dalla difesa non ha un minimo collegamento con quella ora in esame, ed anzi come si è detto si presenta in termini opposti.

Rimane solo una ultima specificazione da operare: il capo di imputazione riporta pedissequamente il dettato normativo, parlando di "per crudeltà o senza necessità"; ma balza ictu oculi il fatto che nel caso in esame non vi sia stata crudeltà alcuna, essendosi proceduto con iniezione letale, e che il

rimprovero penalmente rilevante da muovere riguarda la mancanza della necessità nella soppressione.

In ordine alla graduazione della pena: essa può determinarsi nel minimo, in mesi 3 meno un terzo per le generiche attenuanti = mesi 2 + l'aumento per la continuazione trattandosi di nove cuccioli si arriva a mesi 2 giorni 10, con i doppi benefici di legge vista l'incensuratezza.

In ordine ai capi civili: come si è detto l'uccisione non risulta effettuata in modo crudele o cruento, per cui il danno risarcibile alle organizzazioni che tutelano gli interessi in oggetto si limita in 500 euro l'una.

Seguono infine le spese legali, determinate come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt 533 ss cpp


Dichiara gli imputati colpevoli del reato ascritto, e concesse generiche attenuanti li condanna ciascuno alla pena di mesi 2 giorni 10 di reclusione, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni che determina in 500 euro per ogni p.c., alla rifusione delle spese legali, che determina in 1000 euro + spese forfetarie, IVA e CPA.

Pena sospesa e non menzione.

Mesi 1 deposito motivazione.

L'Aquila 29.3.07

IL CANCELLIERE C1  
(Vincenzo Ruggieri)



IL GIUDICE

(dr. Giuseppe Romano Gargarella)